



## ORDINANZA N. 51

**Oggetto:**

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 IN IPOTETICHE SITUAZIONI DI AGGREGAZIONE NON CONTROLLABILI. ULTERIORE PROROGA.

### **POLIZIA LOCALE IL SINDACO**

**VISTI:**

Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19” ed in particolare l'art. 3;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/2020;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020;

Il D.P.C.M. 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 01/03/2020;

Il D.P.C.M. 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 8/03/2020;

Il D.P.C.M. 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 9/03/2020;

Il D.P.C.M. 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del 11/03/2020;

Il D.P.C.M. 22/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22/03/2020;

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;

Lo Statuto Comunale;

L'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267/2000;

**RICHIAMATE:**

- l'ordinanza n. 40 in data 12.03.2020 con la quale è stata disposta la chiusura di tutte le aree verdi, recintate e non, aree attrezzate e piastre sportive fino al 25/03/2020.
- l'ordinanza n. 43 in data 16.03.2020 con la quale è stata disposta la sospensione del mercato settimanale del martedì e del mercato agricolo del sabato fino al 25/03/2020;
- l'ordinanza n. 44 in data 16.03.2020 con la quale è stata disposta la chiusura dei cimiteri in tutte le giornate fino al 25/03/2020;

**PRESO ATTO** che con precedente ordinanza n. 50 in data 24.03.2020 sono state prorogate le suddette ordinanze a tutto il 3.04.2020;

**VISTO** il D.P.C.M. in data 1.04.2020 con il quale l'efficacia delle disposizioni dei precedenti decreti sopra richiamati è stata prorogata fino al 13.04.2020;

**RITNEUTO** quindi di prorogare la durata delle suddette ordinanze fino a tutto il 13.04.2020;

### **ORDINA**

Per le motivazioni di cui in premessa, la proroga delle suddette ordinanze:

- n. 40 in data 12.03.2020 con la quale è stata disposta la chiusura di tutte le aree verdi, recintate e non, aree attrezzate e piastre sportive;
- n. 43 in data 16.03.2020 con la quale è stata disposta la sospensione del mercato settimanale del martedì e del mercato agricolo del sabato;
- n. 44 in data 16.03.2020 con la quale è stata disposta la chiusura dei cimiteri

fino a tutto il 13/04/2020.

Fatto salvo l'obbligo di rispettare ulteriori disposizioni che siano emanate da parte degli organismi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica (ministero della Salute – Regione del Veneto, ...).

### **DISPONE**

a chiunque di osservare e rispettare la presente ordinanza;

la comunicazione a:

Prefetto di Vicenza;

ULSS 7 Pedemontana;

Stazione dei Carabinieri di Malo;

### **AVVERTE**

che l'inosservanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 4, c. 2, D.P.C.M. 08/036/2020, salvo che

il fatto costituisca più grave reato, l'applicazione dell'art. 650, c.p. come previsto dall'art. 3 c. 4 del D.L. 6 del 23/02/2020.

## INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

Malo, 03/04/2020

IL SINDACO  
Paola LAIN

(Documento firmato digitalmente)